

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 62, 64, 65 e passim
BOLDRINI	69, 73
CARRARO	66, 71
COPPOLA	75
DE CAROLIS	63, 67, 69 e passim
de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	63, 66, 68 e passim
DE SANCTIS	65, 66, 67

FERIOLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	Pag. 71, 73, 74
FERMARELLO	63
FILETTI	63, 67, 70 e passim
FOLLIERI	64, 68, 73
MARIANI	68
MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni	63, 65 72 e passim
PETRELLA	66, 67
TORELLI, relatore alle Commissioni	63, 66 67 e passim
VIVIANI	64

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramagna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Benivegna Carla e Cataldo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta del 15 marzo eravamo giunti, esaminando l'articolo 1 del disegno di legge, fino all'approvazione dell'articolo 439 del codice di procedura civile, modificato, appunto, dal predetto articolo 1.

Passiamo pertanto all'articolo 439-bis, del quale, per maggiore chiarezza della discussione, do nuovamente lettura:

Art. 439-bis. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 439.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purchè necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.

A questo articolo, al primo comma, è stato presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco un emendamento, tendente a sopprimere le parole: « salvo gli eventuali diritti quesiti ».

I relatori, senatori Martinazzoli e Torelli, hanno presentato un emendamento, tendente a inserire dopo il primo comma il seguente:

« Ammette, se rilevanti, e provvede all'assunzione delle prove dedotte nel termine di cui all'articolo 439 settimo comma nella udienza fissata ai sensi del sesto comma dello stesso articolo ».

Sempre dai relatori è stato proposto un emendamento, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 439 ».

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato altri due emendamenti: il primo, al secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole « codice civile », le altre: « salve restando le disposizioni degli articoli 2725 e 2736 del codice civile »; ed il secondo tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il giudice, ove lo ritenga necessario, può d'ufficio ammettere alla prova testimoniale anche le persone per le quali è previsto dall'articolo 247 il divieto di testimoniare ».

Infine, il senatore De Carolis ha presentato un emendamento, al secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole « codice

civile », le altre: « ad eccezione del giuramento decisorio ».

F I L E T T I . Per quanto riguarda il primo degli emendamenti presentati dal mio Gruppo, va rilevato che l'articolo 439-*bis* si riferisce ad una facoltà che viene concessa al giudice di poter segnalare alle parti eventuali irregolarità relative agli atti e ai documenti. È evidente che il giudice si limiterà soltanto alle irregolarità di carattere formale. Pertanto è ovvio che devono essere esclusi gli eventuali diritti quesiti, che hanno natura di diritto sostanziale.

Il secondo emendamento attiene in particolare al giuramento decisorio e a quello suppletorio: il riferimento alle disposizioni del codice civile che li riguardano deve evidentemente essere mantenuto fermo.

Per quanto attiene al terzo emendamento, noi chiediamo che il giudice non possa ordinare la comparizione delle persone incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 del codice di procedura civile. Mentre siamo d'accordo sulla possibilità di far deporre anche le persone cui ciò è vietato dall'articolo 247, ci sembra veramente strano che possano essere chiamate a testimoniare le persone indicate nell'articolo 246, cioè quelle aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

T O R E L L I , relatore alle Commissioni. L'emendamento aggiuntivo presentato dai relatori dopo il primo comma trova la sua motivazione nella necessità di impedire, anche per quanto riguarda l'assunzione delle prove dedotte ai sensi del comma aggiunto dopo il sesto, all'articolo 439, nella scorsa seduta, un differimento dell'udienza istruttoria, poichè sarebbe contrario allo spirito del disegno di legge. Nel termine perentorio di cinque giorni, il giudice deve quindi ammettere, se rilevanti, e provvedere all'assunzione delle nuove prove dedotte.

M A R T I N A Z Z O L I , relatore alle Commissioni. Con l'emendamento sostitutivo del secondo comma, abbiamo stabilito la

eccezione del giuramento decisorio — il che ci consente di dichiararci contrari all'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Filetti ed altri allo stesso comma — e abbiamo inserito la facoltà (già contenuta nell'articolo 443, ma in modo piuttosto equivoco) di chiedere informazioni e osservazioni, anzichè pareri, come è scritto nel testo del citato articolo 443, alle associazioni sindacali.

T O R E L L I , relatore alle Commissioni. Mi sembrerebbe opportuno aggiungere, nell'emendamento al secondo comma presentato dai relatori e testè illustrato dal senatore Martinazzoli, dopo la parola: « osservazioni », le altre: « sia scritte che orali » e dopo le parole: « associazioni sindacali » le altre: « indicate dalle parti ».

D E C A R O L I S . Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato al secondo comma, in quanto analogo a quello proposto dai relatori.

M A R T I N A Z Z O L I , relatore alle Commissioni. Concordo con le integrazioni suggerite dal senatore Torelli. Ho già detto le ragioni per le quali siamo contrari all'emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dai senatori Filetti ed altri.

I relatori si dichiarano altresì contrari all'emendamento presentato dagli stessi proponenti all'ultimo comma, facendo rilevare che il testo parla di liberi interrogatori. Per quanto riguarda invece l'emendamento soppressivo delle parole: « salvo gli eventuali diritti quesiti » al primo comma, pure presentato dai senatori Filetti ed altri, i relatori si rimettono alle Commissioni, in quanto confesso di non essere in grado di valutare la portata della soppressione proposta.

F E R M A R I E L L O . A nome del Gruppo comunista annuncio il voto contrario agli emendamenti presentati dai senatori Filetti ed altri e voto favorevole agli emendamenti presentati dai relatori.

d e ' C O C C I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario ai tre emendamenti

dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, mentre è favorevole ai due emendamenti proposti dai relatori, anche se rimane in dubbio sulla variante al secondo emendamento proposta dal senatore Torelli: al Governo, infatti, sta bene l'originaria formulazione dell'emendamento sostitutivo del secondo comma.

Piuttosto avrei delle perplessità, che desidero sottoporre alle Commissioni: avendo previsto con l'emendamento De Carolis, approvato all'articolo 439 nella scorsa seduta, il termine di cinque giorni per dedurre nuovi mezzi di prova, ad opera della controparte, in relazione a quelli ammessi su richiesta delle parti, perchè non prevediamo lo stesso termine per i nuovi mezzi di prova ammessi d'ufficio al giudice? Mi sembrerebbe un parallelismo doveroso e produttore. In ogni caso non insisto e mi rimetto alle Commissioni.

V I V I A N I . Il Gruppo socialista voterà a favore degli emendamenti proposti dai relatori e contro quelli proposti dal senatore Filetti. A proposito di questi ultimi desidero sottolineare, in particolare, la nostra contrarietà all'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, che sembrerebbe suggestivo, in quanto si baserebbe sulla presunzione che stando al testo al nostro esame, si vogliono portare a deporre come testimoni persone interessate alla causa. Non è così: queste persone potranno essere interrogate liberamente, non adite come testimoni. Non bisogna dimenticare che nel progetto che stiamo discutendo, almeno nell'intento di chi lo ha redatto, c'è un confronto, un ragguaglio tra questo processo e quello penale. Nel processo penale si possono ascoltare le persone interessate alla causa addirittura in veste di testimoni; qui non siamo arrivati a tanto, poichè tali persone non possono essere sentite come testimoni ma possono soltanto essere liberamente interrogate dal giudice, che ne valuterà le dichiarazioni. È bene comunque che anche il pensiero, le notizie, le informazioni che queste persone possono dare siano portate a conoscenza del giudice.

F O L L I E R I . Il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore degli emendamenti proposti dai relatori e contro gli emendamenti illustrati dal senatore Filetti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « salvo gli eventuali diritti quesiti ». Ricordo che i relatori si sono rimessi alle Commissioni mentre il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento, proposto dai relatori, per inserire dopo il primo comma il seguente: « Ammette, se rilevanti, e provvede all'assunzione delle prove dedotte nel termine di cui all'articolo 439 settimo comma nell'udienza fissata ai sensi del sesto comma dello stesso articolo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento dei relatori, sostitutivo del secondo comma, che, con le integrazioni suggerite dal senatore Torelli, risulta così formulato: « Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 439 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma proposto dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, contro il quale si sono pronunciati i relatori e il Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, ancora dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, avverso

il quale si sono pronunciati sia i relatori che il Governo.

(Non è approvato).

DE S A N C T I S . Noi siamo contrari all'articolo 439-bis quale risulta dopo l'accoglimento degli emendamenti dei relatori e dopo la reiezione di quelli illustrati dal senatore Filetti.

Il senatore Viviani ci ha dato atto che il nostro emendamento, all'ultimo comma, sulle persone ammesse a testimoniare era piuttosto suggestivo; mi piace allora dargli atto che anche la sua argomentazione contraria è suggestiva. Devo dire però che il paragone con quanto avviene nel processo penale mi sembra piuttosto pericoloso, anche perchè bisogna stare molto attenti a non rendere macchinoso e farraginoso il sistema. Ma soprattutto la nostra contrarietà all'articolo, così come viene definitivamente sottoposto alla nostra approvazione, nasce da una considerazione particolare, che erroneamente deve essere ritenuta banale: il diniego della accettazione, da parte delle Commissioni — alle quali generosamente si erano rimessi i relatori — del nostro primo emendamento. Qui ci sono giuristi valentissimi, assai più validi di me, e non può quindi loro sfuggire che la soppressione al primo comma delle parole: « salvo gli eventuali diritti quesiti » avrebbe significato un serio miglioramento della norma, per evitare che essa contenga, dal punto di vista letterale e giuridico, al di fuori di ogni logica e d'ogni razionalità, un riferimento a problemi d'ordine sostanziale, che niente hanno a che fare con il sistema delle decadenze d'ordine processuale.

Se vogliamo varare una legge almeno approssimativamente buona dobbiamo stare attenti al linguaggio che usiamo, anche per non doverci poi vergognare, come legislatori, di aver approvato disposizioni che non hanno nè capo nè coda. Per questi motivi siamo contrari all'articolo 439-bis nel testo propostoci come definitiva stesura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar-

ticolo 439-bis quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 439-ter:

Art. 439-ter. — (Registrazione su nastro). — Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

A questo articolo è stato presentato un solo emendamento, dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, tendente ad aggiungere il seguente comma: « All'udienza successiva, con l'intervento delle parti, sarà data lettura del testo trascritto dal cancelliere ».

F I L E T T I . Mi permetto di sottolineare che l'articolo 439-ter prevede la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle dichiarazioni delle parti o dei consulenti. Non viene però disciplinato il sistema attraverso il quale tali registrazioni debbono essere inserite nel processo: sarà sufficiente allegare le bobine? Oppure occorrerà trascrivere il testo registrato? E come e quando potrà esplicarsi il controllo delle parti? Nella stessa udienza o in tempi successivi? Per evitare queste perplessità si propone di aggiungere all'articolo un comma, con il quale si dispone che il cancelliere provveda alla traduzione di ciò che risulta dal nastro e che, nell'udienza successiva, con l'intervento delle parti, ne dia lettura, di modo che sarà possibile fare eventuali osservazioni in ordine alle risultanze delle bobine. Insistiamo perchè sia accolto il nostro emendamento, che è diretto a dare maggiori garanzie alle parti.

M A R T I N A Z Z O L I , relatore alle Commissioni. Sono contrario. L'autenticità della trascrizione deriva evidentemente dalla certificazione del cancelliere. Ma niente impedirà alle parti di chiedere al giudice un

riscontro ove si ritenga, da parte di qualcuno dei protagonisti della causa, di dover avanzare obiezioni in ordine alla trascrizione.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette al parere dei relatori.

C A R R A R O . Secondo le regole generali della procedura civile, i verbali vanno sottoscritti. E qui, cosa viene sottoscritto: il nastro? Mi pare allora che, sul piano processuale, l'emendamento del senatore Filetti sia corretto, perchè consente che il verbale, letto nell'udienza successiva con le parti riconvocate, sia da esse sottoscritto.

P E T R E L L A . La questione presumibilmente è stata mal percepita. Si è parlato di nastri, mentre si è ignorato che esiste un altro sistema di registrazione, largamente conosciuto all'estero, cioè la registrazione su manicotti di plastica, che si possono sottoscrivere con mezzi indelebili. Ritenevo che appunto a questo avrebbero dovuto far riferimento i relatori nell'illustrare le ragioni della loro opposizione ad un emendamento che, in pratica, tende soltanto a complicare ulteriormente le cose. È inutile, infatti, fissare una norma di carattere tipicamente regolamentare, quale quella proposta dai senatori Filetti ed altri, che appare soverchiata da quel progresso tecnologico che deve trovare senz'altro applicazione in un processo agile e moderno.

D E S A N C T I S . Le audizioni delle parti e dei consulenti debbono essere sottoscritte. Quando, dove e come coloro che le hanno rese dovranno sottoscriverle? Non è questione di norma regolamentare, ma di atto processuale.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. La sottoscrizione può essere fatta direttamente sul nastro.

D E S A N C T I S . Non possiamo riferirci a sistemi nuovi che ancora non co-

nosciamo o non applichiamo, ma a quelli normalmente usati. E sotto questo punto di vista la norma non potrà non dar luogo ad inconvenienti, che non possiamo non segnalare, investendo essi anche aspetti di ordine costituzionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 439-ter.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 440:

Art. 440. — (*Ordinanze per il pagamento di somme*). — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Eguale, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è impugnabile o revocabile soltanto con la sentenza che decide la causa.

A questo articolo i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il giudice, su istanza di parte, con ordinanza costituente titolo esecutivo, dispone il pagamento delle somme non contestate, fatta eccezione del caso di contumacia ».

Il senatore De Carolis ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma le parole: « salvo il caso in cui la mancata contestazione dipenda dalla contumacia della parte ».

I relatori senatori Martinazzoli e Torelli hanno presentato un emendamento, tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa ».

F I L E T T I . L'articolo 440 stabilisce al primo comma che il giudice in ogni stato del giudizio possa disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. Nel secondo comma si aggiunge che in ogni stato del giudizio, su istanza del lavoratore, il giudice può anche, ove ritenga accertato un determinato diritto e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova, disporre il pagamento di una somma a titolo provvisorio. A nostro parere, anche per quelle caratteristiche di celerità proprie di questo processo, che dovrebbe definirsi entro brevissimo tempo, al massimo entro due udienze, è veramente eccessivo che il giudice possa essere chiamato a procedere ad una valutazione delle prove già nel corso del giudizio, che, ripeto, dovrebbe essere di brevissima durata.

Proponiamo pertanto che l'articolo 440 venga modificato nel senso di disciplinare soltanto il caso della mancata contestazione di determinate somme, per le quali il giudice dispone, su istanza di parte, il pagamento con ordinanza costituente titolo esecutivo. È evidente, però, che questo principio non può applicarsi nel caso di contumacia, perchè mancherebbe in tale ipotesi la prova sia in ordine alla contestazione che in ordine all'accertamento.

D E C A R O L I S . L'emendamento da me presentato differisce sostanzialmente da quello proposto dai senatori Filetti ed altri, in quanto il mio non propone la sostituzione dell'intero articolo, limitandosi soltanto ad eccettuare l'applicazione del primo comma al caso in cui la mancata contestazione dipenda dalla contumacia della parte.

Debbo rilevare che, in base ai principi vigenti, la mancata contestazione in caso di

contumacia non viene considerata come avente la forza di prova.

Per di più c'è in questa nuova disciplina del processo del lavoro il secondo comma dell'articolo 440, ossia la disposizione in base alla quale il giudice in ogni stato del giudizio può, su istanza del lavoratore, disporre il pagamento di una somma a titolo provvisorio, quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Poichè, quindi, il giudice ha questa facoltà — che esercita con ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo — mi sembra che l'eliminazione dell'analoga facoltà, di cui al primo comma, nel caso di contumacia, non pregiudichi il diritto del lavoratore di rivolgere istanza al giudice per ottenere l'emissione di una ordinanza di pagamento di somme a titolo provvisorio avente efficacia di titolo esecutivo.

T O R E L L I , relatore alle Commissioni. Il nostro emendamento all'ultimo comma è puramente formale: si limita a sopprimere la parola « impugnabile ».

P E T R E L L A . La mancata previsione dell'ipotesi di contumacia nel primo comma dell'articolo 440 ha una sua profonda ragione: si vuole evitare la maliziosa contumacia, che è sicuramente indicativa del torto di chi se ne avvale.

D E S A N C T I S . Due osservazioni. La prima di risposta al senatore Petrella. Non crediamo, da parte nostra, che si apra alla malizia delle parti chissà quale strada facendo l'eccezione del caso di contumacia: il senatore Petrella può insegnarmi che la contumacia dà luogo a preclusioni tali che l'interesse sostanziale del convenuto a non essere contumace è enormemente prevalente su quella modesta, strumentale malizia che potrebbe essere usata per il caso di cui stiamo parlando. Tanto più che, essendo stato costruito, per questo processo, un sistema inteso a garantirne la rapidità, il decorso della contumacia avrebbe una durata cronologica veramente irrilevante.

In secondo luogo vorrei far presente che il nostro emendamento — che abbiamo presentato come sostitutivo dell'intero articolo — è senz'altro compatibile con quello proposto dai relatori all'ultimo comma.

FOLLIERI. La proposta dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco con l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo non mi trova consenziente, anche considerando soltanto la prima delle ipotesi previste dall'articolo 440: quella secondo cui il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone, con ordinanza, il pagamento delle somme non contestate. Questa ipotesi si può riferire al caso in cui le parti siano per esempio comparse dinanzi alle associazioni sindacali o agli uffici del lavoro ed il datore di lavoro abbia già accettato parzialmente il contenuto della pretesa del lavoratore. In questo caso — ecco dove potrebbe subentrare la malizia — la parte che si è già impegnata al pagamento potrebbe ostacolarlo con la contumacia. Ecco perchè deve essere salvaguardato il carattere particolare di un'ordinanza che non può essere revocata per alcun motivo, in quanto ormai sul suo contenuto non esiste più contestazione. Quindi ritengo che la proposta del senatore Filetti ed altri non possa assolutamente essere accolta.

MARIANI. In relazione a quanto ha detto il senatore Follieri, desidero far presente che se non si menziona il caso della contumacia si può ritenere per ammesso, per non contestato — perchè così recita l'articolo — ciò che l'attore ha dedotto. Cioè, il fatto della contumacia può essere interpretato dal giudice come ammissione della fondatezza della domanda. Occorrerebbe quanto meno formulare diversamente l'articolo, prescrivendo, ad esempio, una prova documentale sulle domande o su parte delle domande, ma non si può lasciare inalterata la norma riportata nel testo al nostro esame: la parte potrebbe essere contumace anche involontariamente per errori di notifica, per cambiamento di sede di un'azienda; come si fa a stabilire se il contumace è sempre stato ci-

tato regolarmente? La disposizione in esame è quindi un assurdo giuridico e non si può accettare una simile affermazione di principio.

TORRELLI, *relatore alle Commissioni*. Il parere dei relatori è contrario sia all'emendamento De Carolis sia a quello del senatore Filetti, perchè ritengono che la contumacia non meriti un premio. Il contumace è un soggetto che, disertando il giudizio, vien meno a quel dovere di collaborazione tra le parti che la norma, nella formulazione attuale, vuole appunto stimolare.

Per quanto riguarda in particolare la seconda parte dell'articolo 440 — che sarebbe soppressa in caso di accoglimento dell'emendamento del senatore Filetti — insistiamo perchè resti il testo attuale, che trova del resto riscontro nell'articolo 708: vogliamo porre, cioè, i provvedimenti in materia di crediti di lavoro sullo stesso piano dei provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, sottolineando la sostanziale natura alimentare delle prestazioni dovute al lavoratore.

de' COCCI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dai relatori all'ultimo comma. Per quanto riguarda gli emendamenti dei senatori Filetti ed altri e del senatore De Carolis mi pare che una dizione quasi equivalente ma indubbiamente migliore cioè « somme non contestate dall'altra parte regolarmente costituita » fosse scaturita dall'approfondito esame compiuto dal Senato nella scorsa legislatura. In ogni caso il Governo è contrario all'emendamento Filetti ed altri, che è sostitutivo dell'intero articolo 440.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che l'emendamento dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco non si limita a proporre l'eccezione, al primo comma, del caso di contumacia, ma annulla anche le altre disposizioni dell'articolo 440, in quanto tale emendamento è sostitutivo dell'intero articolo. L'emendamento del senatore De Carolis si limita invece ad eccettuare, al primo comma,

2ª E 11ª COMMISSIONI RIUNITE

4º RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

l'ipotesi che la mancata contestazione dipenda dalla contumacia della parte. Ora, cosa fa il senatore De Carolis: insiste o ritira il suo emendamento, dopo aver ascoltato il parere contrario dei relatori?

DE CAROLIS. Come è stato detto ora dal Presidente, il mio emendamento è diverso da quello presentato dai senatori Filetti ed altri. Pertanto ritengo che, nel caso di un'eventuale reiezione di quest'ultimo, l'emendamento da me presentato non possa essere considerato precluso.

PRESIDENTE. Certamente.

DE CAROLIS. Riferendomi poi a quanto ora ricordato dal sottosegretario de' Cocci, propongo una diversa formulazione del mio emendamento. Esso dovrà intendersi come mirante ad aggiungere al primo comma le parole: « dall'altra parte regolarmente costituita ».

TORELLI, *relatore alle Commissioni*. Mi dichiaro contrario anche a questa nuova formulazione dell'emendamento.

de' COCCI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alle Commissioni.

BOLDRINI. Il Gruppo comunista si dichiara contrario anche al nuovo testo dell'emendamento del senatore De Carolis.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dal senatore De Carolis, al quale i relatori si sono dichiarati contrari, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, di cui ho già dato lettura, presentato dai relatori senatori Martinazzoli e Torelli, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 440 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 441:

Art. 441. — (*Assistenza del consulente tecnico*). — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 439-ter.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

A questo articolo i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato due emendamenti, il primo, tendente a sopprimere all'ultimo comma le parole: « non prorogabile » ed il secondo tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le parti entro breve termine assegnato dal giudice possono nominare un loro consulente, che assista alle operazioni del consulente d'ufficio e produca propri rilievi, quesiti ed osservazioni ».

Il senatore De Carolis ha poi presentato un emendamento, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Le parti possono nominare un loro consulente che può assistere alle operazioni del consulente d'ufficio e produrre le proprie osservazioni anche scritte ».

F I L E T T I . Per quanto riguarda il primo dei due emendamenti presentati dal mio Gruppo, mi permetto di osservare che stabilire la non prorogabilità del termine concesso dal giudice al consulente di ufficio potrebbe avere conseguenze negative in ordine alla celerità del procedimento nel caso che il consulente non dovesse rispettare il termine. Infatti si dovrebbe allora provvedere alla nomina di un nuovo consulente, cosicchè, invece di accelerare l'iter processuale, si otterrebbe il risultato di ritardarlo.

Ritengo pertanto che sia opportuno lasciare al giudice la facoltà di concedere una proroga che, conformemente agli scopi della legge, non potrà che essere assai breve.

Il secondo emendamento, non diverso, almeno nello spirito, da quello presentato dal senatore De Carolis, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza che — come del resto in tutti i processi — le parti abbiano la facoltà di farsi assistere da un proprio consulente, allorchè si deve procedere ad accertamenti tecnici. In tal modo le parti — sia il lavoratore che il datore di lavoro — potranno proporre rilievi, formulare quesiti, fare delle osservazioni, e sottoporre il tutto al consulente d'ufficio, perchè ne tenga conto nella relazione, che potrà così essere la più completa ed esauriente possibile.

D E C A R O L I S . Rilevo che la formulazione del secondo emendamento Filetti è senz'altro migliore di quella del mio, in quanto contiene anche la previsione della assegnazione di un breve termine, peraltro indeterminato, entro il quale le parti possono nominare un loro consulente. Ed allora io fisserei con precisione questo termine, senza lasciarlo alla facoltà del giudice, per evitare che, in tale modo, si spostino tutti gli altri termini, sia ordinatori che perentori, previsti dal meccanismo della legge. Quindi, si potrebbe stabilire anzitutto un termine perentorio per esempio di cinque giorni; in ogni caso credo che si dovrebbe prevedere per ciascuna delle parti, sia il datore di lavoro sia il lavoratore, la possibilità di nominare un proprio consulente. Infine, se i relatori sono d'accordo, potrei anche ag-

giungere che la nomina del consulente tecnico di parte e l'espletamento delle attività allo stesso consentite non possano ritardare comunque il processo, norma che verrebbe ripresa, mi pare, dal codice di procedura penale.

In sostanza sostituisco il mio precedente emendamento con il seguente: « Le parti, nel termine perentorio di cinque giorni possono nominare un loro consulente che può assistere alle operazioni del consulente d'ufficio e produrre le proprie osservazioni anche scritte. L'esercizio di tale facoltà non può comunque ritardare il processo ».

F I L E T T I . Ritiriamo il nostro emendamento, in quanto lo spirito che lo informa è il medesimo del nuovo emendamento del senatore De Carolis.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Siamo di parere negativo. Per quanto riguarda l'emendamento Filetti, tendente a sopprimere, all'ultimo comma, le parole: « non prorogabile », riteniamo che per la celerità del processo il termine assegnato al consulente d'ufficio non debba essere prorogato. Le obiezioni sono facilmente confutabili: se il consulente tecnico reputa che il termine concessogli sia troppo breve, non ha che da rinunciare al mandato e al suo posto ne sarà nominato un altro.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore De Carolis, devo ribadire ciò che ho dichiarato nella prima seduta, ossia che noi non intendiamo varare un nuovo codice di procedura civile, ma predisporre un rito speciale per le cause del lavoro, che è destinato ad innestarsi nell'attuale codice di procedura civile; questo, pertanto, rimane in vita in tutte le disposizioni non contrastanti con quelle della nuova legge. Ne deriva che tutte le esigenze, legittime e cui aderisco, sottolineate dai senatori Filetti e De Carolis, sono soddisfatte in maniera molto più esauriente dall'articolo 201 del codice di procedura civile, che è tuttora vigente e, quindi, applicabile anche nel processo del lavoro. L'articolo 201, infatti, così recita: « Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine en-

tro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche ».

Come si vede, l'articolo 201 contiene una normativa molto più ampia di quella proposta dal senatore Filetti nell'emendamento testè ritirato e dal senatore De Carolis nell'emendamento da ultimo presentato.

Perciò, data la premessa che non intendiamo abolire gli articoli del codice di procedura civile che non contrastino con le norme del nuovo rito, riteniamo perfettamente inutile l'aggiunta proposta, che costituirebbe una ripetizione limitativa di disposizioni tuttora vigenti.

D E C A R O L I S . Ritiro il mio emendamento a condizione di poterne presentare un altro che tenga conto dell'opinione espressa dal senatore Torelli.

P R E S I D E N T E . Senatore De Carolis, il Regolamento stabilisce che si possono presentare emendamenti in ogni momento della discussione dell'articolo cui si riferiscono. Ritengo peraltro di interpretare correttamente il Regolamento dicendo che, quando tale discussione è chiusa ed i relatori hanno espresso la loro opinione, non è possibile ricominciare da capo.

D E C A R O L I S . Mi riservo allora di presentare eventualmente un emendamento sotto forma di articolo 441-bis, che dovrebbe recitare: « Resta ferma la disposizione dell'articolo 201 del codice di procedura civile ».

P R E S I D E N T E . Non so se possiamo fare riferimento ad ogni pie' sospinto alle norme del codice di procedura civile, specie quando ci si limita a riaffermarne la validità.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Nella speranza che il collega De Carolis sia dissuaso, anche per i successivi articoli, dal presentare emendamenti simili, tengo a dichiarare che non dobbiamo ripetere norme già previste dal codice, altrimenti lo dovremmo fare in ogni articolo della presente legge. In secondo luogo faccio rilevare che a sciogliere eventuali dubbi interpretativi ci sono i lavori preparatori, quindi, anzitutto, le dichiarazioni rese dai relatori nella discussione. In sede applicativa il giudice dovrebbe pertanto attenersi alle interpretazioni qui date, che rappresentano la volontà unanime delle Commissioni e che, nel caso particolare, sottolineano la validità dell'articolo 201 del codice di procedura civile, tuttora vigente e non modificato.

D E C A R O L I S . Ritiro l'emendamento.

C A R R A R O . Faccio mio l'emendamento ritirato dal senatore De Carolis. L'articolo 201 del codice di procedura civile prevede che il giudice assegni alle parti un termine entro il quale possano nominare un loro consulente tecnico. È chiaro che il consulente d'ufficio non potrà iniziare la sua opera sino a quando non sia scaduto il termine assegnato dal giudice per la nomina del consulente di parte. L'emendamento presentato dal senatore De Carolis, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura civile, impone alle parti l'onere di indicare il consulente tecnico entro cinque giorni, per cui il consulente d'ufficio potrà procedere non appena decorso questo breve termine. L'emendamento De Carolis, quindi, che faccio mio, si innesta perfettamente nello spirito del disegno di legge, che tende ad accelerare al massimo le procedure.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento presentato, all'ultimo comma, dal senatore Filetti ed altri e si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l'emendamento del senatore De Carolis fatto ora proprio dal senatore Carraro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, tendente a sopprimere all'ultimo comma le parole « non prorogabile ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Carolis e fatto proprio dal senatore Carraro, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Le parti, nel termine perentorio di cinque giorni, possono nominare un loro consulente che può assistere alle operazioni del consulente d'ufficio e produrre le proprie osservazioni anche scritte. L'esercizio di tale facoltà non può comunque ritardare il processo ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 441.

(È approvato).

Il senatore De Carolis aveva anticipato la presentazione del seguente articolo aggiuntivo 441-bis:

« Restano ferme le disposizioni dell'articolo 201 del codice di procedura civile ».

D E C A R O L I S . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'articolo 443.

Art. 443. — (*Richiesta di parere alle associazioni sindacali*). — Su istanza di parte, la associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, parere orale o scritto.

Tale parere può essere reso anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il giudice può richiedere d'ufficio il parere di cui al primo comma.

A questo articolo è stato presentato dai relatori senatori Martinazzoli e Torelli, un

emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« (*Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali*)

Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-bis.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa ».

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di produrre in giudizio, tramite un suo rappresentante, osservazioni e rilievi scritti ».

F I L E T T I . Ritengo il testo dell'emendamento sufficientemente chiaro, per cui rinuncio ad illustrarlo.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. L'emendamento da noi presentato tende a sostituire alla parola « pareri » le altre « informazioni e osservazioni », in analogia a quanto già approvato in precedenti articoli.

Inoltre si stabilisce che il giudice possa chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, in modo che il giudice possa esaminare questi documenti, senz'altro di rilevante importanza ai fini del giudizio.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal senatore Filetti ed altri e favorevole a quello presentato dai relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, al quale si sono dichiarati contrari i relatori e il Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dai relatori senatori Martinazzoli e Torelli, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 445:

Art. 445. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 439 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

B O L D R I N I . Vorrei proporre di modificare le norme attinenti al passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa, stabilite negli articoli 445, 446 e 446-bis.

In particolare, oggi che vogliamo mutare i caratteri del processo, non possiamo accettare, perchè contraddittorio col sistema che vogliamo instaurare, l'articolo 446-bis. Esso, infatti, per quanto attiene alla incompetenza, ammette che possa essere eccepita dal convenuto solo nella memoria difensiva ovvero rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di discussione. Sono invece dell'avviso che sia più opportuno ampliare il potere di passag-

gio dal rito ordinario a quello speciale per qualsiasi ipotesi, anche per quelle non previste negli articoli 445 e 446.

Per queste ragioni sottopongo alle Commissioni un emendamento tendente ad inserire prima del primo comma dell'articolo 445 — che diventerebbe perciò automaticamente secondo comma — quanto segue: « Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429 del codice di procedura civile, rimette la causa al pretore competente per territorio con ordinanza non impugnabile. L'ordinanza e il fascicolo di causa vengono trasmessi al pretore a cura della cancelleria ».

Desidero precisare che, qualora le Commissioni, attraverso la discussione, risultassero non essere d'accordo sull'emendamento, lo ritirerò.

F O L L I E R I . Indiscutibilmente l'emendamento presentato dal collega Boldrini riguarda un meccanismo molto delicato, tanto che forse sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta, in modo da poter vagliare bene il problema. Non possiamo votare un emendamento di tale portata al buio.

B O L D R I N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 445.

(*È approvato*).

Art. 446. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). — Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 429, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

2^a E 11^a COMMISSIONI RIUNITE4^o RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Comunico che al primo comma di questo articolo i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « la rimette » le altre: « con ordinanza ».

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Esprimo parere favorevole.

d e ' C O C C I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 446 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 446-bis. — (*Incompetenza del giudice*). — Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 429 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 438-bis ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 439.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

Vi è un solo emendamento, con il quale i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono la soppressione dell'articolo.

F I L E T T I. Penso che la previsione di incompetenza del giudice adito debba riferirsi esclusivamente all'incompetenza per territorio. Ed io comprendo che nei casi di

incompetenza per territorio, ove non sia fatta all'atto della costituzione, la eccezione non possa farsi tardivamente. Ma siccome tale disposizione già esiste nel nostro codice di procedura civile, il quale stabilisce specificatamente che l'incompetenza per territorio deve essere affermata all'atto della costituzione, ritengo superfluo richiamarla in questo provvedimento. Per tale motivo insisto nel chiedere la soppressione dell'articolo 446-bis.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Siamo contrari all'emendamento del senatore Filetti, il quale sostiene che se ci si deve limitare a creare uno sbarramento alla rilevabilità dell'incompetenza per territorio è inutile farlo in quanto ciò già esiste nel codice. Tuttavia il senso dell'articolo 446-bis è un altro, poichè esso dispone questo sbarramento anche ai casi di incompetenza per materia, anche se, in tal modo, si corre il rischio di far giudicare ad un giudice incompetente per materia una causa che non gli spetta. Ma è un rischio che riteniamo di dover correre, in quanto ci interessa di più impedire alle parti di tirar fuori all'ultimo momento, dal « cilindro », la questione dell'incompetenza per materia.

F I L E T T I. Mi permetto di fare un esempio: se si propone allora un giudizio che riflette diritti di lavoro dinanzi al tribunale e non ne viene eccepita l'incompetenza, rimane competente il tribunale? Non è questa un'assurdità e un andare contro lo spirito dello stesso disegno di legge?

T O R E L L I, *relatore alle Commissioni*. È un rischio previsto.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Confermiamo di essere contrari all'emendamento Filetti.

F E R I O L I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo con i relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 102 del Regolamento, l'articolo 446-bis.

(È approvato).

C O P P O L A . Vorrei pregare i colleghi delle Commissioni riunite di voler rinviare il seguito della discussione a domattina, in quanto noi senatori della democrazia cristiana abbiamo un impegno di Gruppo.

P R E S I D E N T E . In effetti risulta anche a me che è stato convocato il direttivo

del Gruppo democratico cristiano. D'altro canto, dovremmo affrontare un punto determinante del disegno di legge, per cui è opportuno che i lavori siano sospesi e rinviati a domani.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO